

# TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1848

-45-

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Osservazioni sul verbale — Verificazione dei poteri ed ammissione dei senatori Demargherita e Aporti — Giuramento del primo — Presentazione dei progetti di legge: 1° per pensioni, sussidi ed altri vantaggi alle vedove ed ai figli dei militari; 2° per la formazione di un battaglione d'istruzione; 3° per l'esercizio provvisorio dei bilanci attivo e passivo del 1849 — Relazione e discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza.

Si apre la seduta alle ore 5 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente che, mediante leggere modificazioni provocate dai senatori Defornari e Plezza, viene approvato. (Verb.)

IL PRESIDENTE. Darò la parola al relatore del IV ufficio per la relazione sulla nomina dei nuovi senatori signor barone Demargherita e abate Ferrante Aporti. (Gazz. Piem.)

## VERIFICAZIONE DEI POTERI ED AMMISSIONE DEI SENATORI DEMARGHERITA E APORTI.

GIOVANETTI. Due nuove e grandi illustrazioni aggiunte il Governo del Re, con decreto del giorno 19 corrente, a questo Consesso, l'abate Ferrante Aporti ed il consigliere di casazione Luigi Demargherita. Questi nato nel 1788, quegli nel 1792, entrambi regnicoli. Non ho mestieri di dire al Senato, il quale certo si onora di accoglierli lietamente, che sono contemplati nella categoria 20 dell'articolo 55 dello Statuto. Mi tornerebbe assai grato di rammentare in questa solenne congiuntura i servigi eminenti che essi hanno resi alla patria; ne enumererei con compiacenza le scritture, le fatiche e gli atti degnissimi di lode. Ma io (la mia voce è quella di antica e corrisposta amicizia) non vorrei che paresse giammai essere mossa da studio alcuno di lusinga. Il paese e l'Europa li ha in somma riverenza, e basta. Cari al popolo e specialmente alla gioventù in cui sono riposte le migliori nostre speranze, il Calasanzio da Cremona e l'eloquente professore emérito di leggi, accresceranno colla profonda dottrina e collo squisito senno di cui fecero sì lunga e nobile prova lo splendore della prima Camera. La schiettezza e l'elevazione del loro animo, e il cordiale amore che portano ai principii costituzionali, saranno una guarentigia di più dei diritti che la magnanimità di Carlo Alberto ha riconosciuti nella nazione.

Quindi unanime vi propone il IV ufficio di ammetterli nel vostro grembo. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del relatore.

(Sono adottate.)

(Gazz. Piem.)

## GIURAMENTO DEL SENATORE DEMARGHERITA

DEMARGHERITA presta il giuramento. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra ha la parola. (Gazz. Piem.)

## PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER PENSIONI, SUSSIDI ED ALTRI VANTAGGI ALLE VEDOVE ED AI FIGLI DEI MILITARI.

DE SONNAZ, ministro della guerra, presenta il progetto di legge, adottato dalla Camera dei deputati il 13 dicembre 1848, sulle pensioni, sussidi ed altri vantaggi da assegnarsi alle vedove ed ai figli dei militari. (V. Doc., pag. 204.) (Gazz. Piem.)

## PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DI UN BATTAGLIONE D'ISTRUZIONE.

DE SONNAZ, ministro della guerra, presenta quindi quello, adottato pure dalla Camera dei deputati il 9 detto mese, per la formazione di un battaglione d'istruzione. (V. Doc., pag. 208.) (Verb.)

Non fa mestieri di aggiungere parole in quanto alla legge riguardante le pensioni delle vedove e dei figli di militari. Riguardo a quella del battaglione d'istruzione abbiamo notato che per ora non si procederebbe alla formazione di tutto il battaglione, ma soltanto di una compagnia per prova. Se però la legge passasse subito, ne potrebbe aver luogo tosto la formazione. Laonde prego il Senato a volerla trattare con sollecitudine. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha la parola. (Gazz. Piem.)

## PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI ATTIVO E PASSIVO DEL 1849.

RICCI, ministro delle finanze, dà lettura della relazione con cui presenta i due progetti di legge, adottati dalla Camera dei deputati il 21 e 22 dicembre 1848, per l'esercizio provvisorio del bilancio attivo e passivo del 1849. (V. Doc., pag. 276.) (Verb.)

La prima principalmente di queste leggi, riguardante l'esazione dei tributi diretti e anche la rendita di generi regali, pregherei che fosse passata colla maggior sollecitudine, affinché prima della scadenza dell'anno potesse essere pubblicata. (Gazz. Piem.)

**IL PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al Ministero dei quattro progetti di legge presentati dai signori ministri della guerra e delle finanze.

Dimanderò quindi al Senato quando intenda d'occuparsi dell'esame di questi progetti, permettendomi di osservare che già altri progetti vi sono negli uffizi, quello relativo all'igiene pubblica, quello relativo ai ducati di Parma, Piacenza e Modena, e quello infine relativo a Venezia. Sembra che sia di maggior premura quello riguardante Venezia. (*Gazz. Piem.*)

**BICCI, ministro delle finanze.** Osserverò che il progetto di legge che io raccomandai è urgente, perchè quando sia approvato deve essere anco mandato in Sardegna prima dell'anno prossimo. (*Gazz. Piem.*)

**COTTA.** Si richiederebbe che quello delle finanze fosse prima stampato. (*Gazz. Piem.*)

**IL PRESIDENTE.** Se ne ordinerà la stampa per averne domattina le copie da distribuire negli uffizi. Resta dunque inteso che domattina alle 10 i signori senatori si raduneranno negli stessi uffizi per esaminare il progetto di legge presentato dal signor ministro delle finanze. (*Gazz. Piem.*)

**IL PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sui nuovi provvedimenti di sicurezza pubblica. (*Gazz. Piem.*)

#### RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

**PLEZZA, relatore,** legge la relazione della Commissione sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza. (*V. Doc., pag. 188.*) (*Verb.*)

**SALUZZO ANNIBALE.** Domando la parola. (*Gazz. Piem.*)

**IL PRESIDENTE.** È già accordata al signor senatore Colla. (*Gazz. Piem.*)

**COLLA FEDERICO.** Se la vostra Commissione, o signori, fosse venuta esponendovi che il progetto di legge di cui le avete commesso l'esame è troppo lungi dal soddisfare ai gravi, ai sommi bisogni cui s'intende di provvedere, io sottoscriverei facilmente a questo di lei giudizio.

La disposizione indicata dall'onorevole relatore, per cui si vorrebbe far lecito a persone sconosciute e sospette d'introdursi e rimanere per tre giorni in un comune, senza che la autorità incaricata di vegliare alla pubblica sicurezza abbia facoltà di chiedere loro chi siano, basterebbe a convincermi della imperfezione del progetto. E se, invece di questa disposizione per la quale avremmo legge di protezione e di sicurezza, non per gli onesti cittadini, ma per le persone a sinistre intenzioni, le quali non hanno bisogno e non usano di soggiornare lungamente in uno stesso luogo, la vostra Commissione fosse venuta proponendo disposizioni meglio appropriate ai bisogni ed atte a premunire fortemente il Governo nel difficile assunto di provvedere alla pubblica sicurezza, ben di buon grado io mi associerei alla Commissione per propugnarne con tutte le mie forze le conclusioni.

Ma poichè la Commissione si è appigliata al partito di consigliare che non si adotti la legge proposta, e non ne sia fatta alcun'altra, io mi trovo mio malgrado costretto a combattere la sua proposta.

Alcune leggi provvedevano per l'addietro alla pubblica sicurezza, principalmente per ciò che concerne gli oziosi, vagabondi ed i forestieri non muniti di passaporto. Per questi ultimi l'egregio relatore è incorso in errore quando ha cre-

duto che la legge non desse all'autorità governativa altro diritto che quello di considerarli come persone sospette, cosicchè non fosse lecito di chieder loro giustificazioni se non quando i sospetti fossero avvalorati da fatti positivi.

È bensì vero che l'articolo 450 del Codice penale annovera lo straniero entrato nel territorio dei regii Stati senza passaporto od altra carta regolare fra le persone che sono considerate sospette e debbono perciò soggiacere alla pena del carcere stabilita dall'articolo che viene immediatamente dopo nei vari casi ivi specificati. Ma ciò non ha impedito, e non doveva impedire che fossero negli altri casi pienamente osservate verso gli stranieri non muniti di carte regolari le leggi speciali di pubblica sicurezza emanate prima del Codice penale e dal medesimo non abrogate. Si leggano gli articoli 758 e 759, e vi si vedranno mantenute in vigore le disposizioni penali delle leggi e dei regolamenti speciali; si legga altresì l'articolo 466, e si vedrà espressamente dichiarato che per gli oziosi, i vagabondi e le altre persone sospette, come i viaggiatori senza carte regolari, si dovranno osservare, oltre le disposizioni del Codice penale, gli altri provvedimenti particolari che li concernono. Anche gli oziosi ed i vagabondi sono dallo stesso articolo 460 dichiarati persone sospette e punibili colla pena del carcere nei casi preveduti dall'articolo 461; ma ciò non impedì che lo stesso Codice prescrivesse contro di loro altre pene pel solo fatto di essere oziosi e vagabondi. Così egualmente gli stranieri non muniti di carte regolari sono negli stessi casi, come persone sospette, sottoposti alle pene portate dall'articolo 461, e, pel solo fatto di non poter dare sufficiente giustificazione di se stessi, rimangono soggetti al disposto delle leggi speciali di pubblica sicurezza, secondo le disposizioni dell'articolo 466.

Queste leggi speciali non mancavano, e forse si potrebbe dire che non mancano, poichè non furono abrogate, non e solo abbisognano com'altre moltissime di essere riformate in modo che meglio concilii il rispetto dovuto alla libertà di ciascuno colla necessità di provvedere alla sicurezza di tutti. L'egregio relatore ha opportunamente citate le regie patenti del 13 di luglio 1814 e quelle del 30 di ottobre 1821; io mi limito ad aggiungere quelle del 12 di ottobre 1822, nelle quali si legge espressamente imposto a qualunque viaggiatore l'obbligo di presentare ai carabinieri reali i suoi passaporti qualunque volta gli siano chiesti, e prescritto agli stessi carabinieri di condurre davanti all'autorità competente coloro che non fossero muniti di passaporti o li presentassero irregolari.

Inutile sarebbe di ricordare tutte le altre disposizioni di legge o di regolamento per le quali gli uffiziali di pubblica sicurezza potevano, anzi dovevano impedire che persone non munite di carte regolari, e non giustificanti in altro modo le loro qualità, entrassero nei regii Stati, od entrati, vi soggiornassero liberamente. Alle frontiere, nei luoghi d'ingresso alle città principali, nelle locande, negli alberghi, dovunque, gli uffiziali di pubblica sicurezza vegliavano alla ricerca di siffatte persone giustamente sospette, e tutti sappiamo come questa vigilanza sia anche più necessaria nei tempi di guerra, tempi in cui tanto cresce il rigirarsi d'uomini di malvagi disegni, spie ed istigatori a disordini per profittarne, razza di gente funestissima, contro la quale è necessario che il Governo abbia dalla legge mezzi sufficienti d'invigilare con efficacia.

Dopo la promulgazione dello Statuto che noi dobbiamo al magnanimo Re Carlo Alberto si è dubitato se le citate leggi sui viaggiatori senza passaporto e quelle concernenti i vagabondi e gli oziosi possano considerarsi tuttora in pieno vigore, o, come accennava il ministro dell'interno, debbano ripartirsi in disaccordo collo Statuto medesimo.

Io non credo opportuno di esaminare questa grave quistione la quale probabilmente non potrebbe dar luogo ad una soluzione assoluta, ma credo per tutti evidente essere necessaria una legge che faccia cessare la fatale inerzia prodotta dalla incertezza, una legge che faccia rivivere anche in fatto le preesistenti, ovvero supplisca ad esse in qualche modo.

Quella che fu adottata dalla Camera dei deputati lascia senza dubbio assai cose a desiderare; ma il fare una buona e compita legge di pubblica sicurezza non è cosa di lieve momento, nè da farsi con quella sollecitudine che richiedono le gravi contingenze in cui ci troviamo. Meglio del non averne alcuna che sia osservata, io amo di aver questa benchè imperfetta, la quale provveda ai bisogni più urgenti, ed una migliore ne promette per epoca determinata non troppo lontana.

Opino perciò che anche da questa Camera si debba adottare la legge proposta, limitandoci a farvi quelle emendazioni che si crederanno indispensabili, in modo che non sia per dar luogo a indugio funesto. (Gazz. Piem.)

**IL PRESIDENTE.** Il senatore Di Saluzzo ha la parola. (Gazz. Piem.)

**SALUZZO ANNIBALE.** Mi astengo dal parlare, perchè non ho nulla da aggiungere a quanto il chiarissimo signor senatore Colla ha detto. (Gazz. Piem.)

**IL PRESIDENTE.** Ora la parola è al senatore Maestri. (Gazz. Piem.)

**MAESTRI.** La legge che è presentata all'esame del Senato è una legge speciale transitoria e di circostanza straordinaria.

Essa fu votata nella Camera dei deputati dopo il voto unanime della Commissione, nel quale concorse il voto del ministro dell'interno.

Questa legge ha per iscopo di separare, in tanta affluenza di cittadini e di stranieri, i malfattori e gli emissari dell'esercito nemico dall'innocuo straniero e dall'onesto rifuggito, il quale per devozione alla patria fu costretto ad abbandonare il proprio domicilio.

Era difficilissimo tracciare la linea che dividesse ciò che richiede la pubblica sicurezza e ciò che comanda la condizione de' venerandi ospiti che qui cercarono una terra d'asilo.

Quindi è facile trovare motivi di censura, perchè la legge o da una parte o dall'altra sorpassi quella linea.

Ma a questa censura deve star sopra la necessità di un provvedimento: *Allegare inconveniens non est solvere difficultatem.*

Se la legge presenta difficoltà, è nostro ufficio di scioglierlo se è possibile; ma ciò non è motivo di rigettare la legge.

Se vi sono aggiunte ed emendamenti da fare si facciano; nè io credo che la legge non ne bisogni; ma un emendamento, una aggiunta, non è una reiezione.

Oltre di che gli stessi emendamenti ed aggiunte, se non provvedono a cose sostanziali, mi pare che se ne debba esser pochi, poichè si tratta di una legge d'urgenza.

La pubblica sicurezza è cosa che richiede continua vigilanza e subite provvisioni.

Mentre la legge tende allo scoprimento dei malfattori e degli emissari e va guardinga per non attentare alla libertà dei cittadini, e per non dar occasione a molestarli sotto pretesto della pubblica tranquillità, essa pone due grandi principii, che sono fondamentali nel sistema ben augurato di libertà costituzionale.

L'uno appartiene alla divisione dei poteri amministrativi e giudiziari, ed è questo che le autorità di pubblica sicurezza abbiano l'attribuzione di vigilare sulla pubblica quiete e di impedire, prevenendoli, i delitti, ma non possano usurpare

alcuna parte dell'autorità del magistrato al quale è commesso di giudicare le azioni criminose e punirlo.

L'altro principio si è che la cura di proteggere la pubblica tranquillità vuolsi, quanto è possibile, affidare al magistrato del popolo, all'autorità municipale; e così l'esercizio delle attribuzioni della pubblica sicurezza risparmia ai cittadini quei funzionari che sono sempre avversati dal pubblico, e che sono grave carico al tesoro.

*Sostanza della legge.* — La legge in sostanza provvede i rifuggiti di un documento, di un permesso di permanenza.

Questo titolo tien luogo di passaporto. Egli serve a due scopi: quello di rendere tranquillo il portatore e immune di ogni ricerca intorno al fatto suo; quello di separare il galantuomo dal malfattore, e di provvedere alla sicurezza pubblica e delle persone.

Rispetto ai rifuggiti che arriveranno dopo la pubblicazione della legge, questa accorda tre giorni; rispetto a quelli che sono già qui, accorda loro cinque giorni.

I tre giorni sono necessari, perchè quegli che non è provveduto di alcuna carta deve cercar persona degna di fede che lo conosca e sia conosciuta da lui. In un paese lontano dal proprio, questa ricerca non è facile e richiede del tempo. Le leggi di polizia non concedono che 24 ore.

Per mezzi di sussistenza non s'intende il danaro che abbia uno sopra di sè, ma s'intende una capacità, un mezzo perenne di sussistenza, cioè la proprietà di mobili o stabili, le capacità intellettuali ed industriali. Il ladro che l'onorevole relatore suppone provveduto di mezzi, se non ha che danaro, non avrà i mezzi intesi dalla legge.

Se il cittadino o forestiere non giustifica i mezzi di sussistenza potrà essere denunciato al tribunale.

Dice potrà, perchè il magistrato deve avere per guida non tanto la legge, quanto la prudenza alla quale la legge stessa si affida.

L'arbitrio della legge è più crudele che quello dell'uomo; poichè quello della legge colpisce tutti e non ha rimedio; quello dell'uomo, pochi, e può avere rimedio.

L'arbitrio è necessario pei riguardi dovuti ai rifuggiti italiani e forestieri.

Se il magistrato di sicurezza non ha la prova soddisfacente dei mezzi di vivere, e la persona gli pare sospetta per le circostanze rimesse alla sua religione, può mandarlo al tribunale; se gli pare altrimenti, potrà dargli tempo di fare miglior prova.

Si percorrano tutti gli articoli della legge e si vedranno osservati i principii sopra enunciati: l'uno, che la vigilanza è attribuita ai sindaci e autorità locali, non ai superstiti funzionari di polizia; l'altro, che il giudizio, la pena dell'espulsione è rimasta all'ordine giudiziario.

Il Ministero esponeva la necessità di far una legge che fosse in accordo colla legge fondamentale dello Stato, e in questa sentenza concorreva la Camera elettiva.

Si obietta: lo Statuto abroga le leggi contrarie; dunque tutte le leggi di polizia contrarie.

Lo Statuto agli articoli 26 e 27 guarentisce la libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio. Quindi tutte le leggi a ciò contrarie.

Ma vi sono altre leggi di polizia che possono vessare il cittadino, senza offendere direttamente quelle due garanzie; ve ne sono altre le quali rimane dubbio se sieno abrogate.

Il Governo per altra parte ha il diritto di vigilare sulla pubblica sicurezza. Quindi ci vogliono leggi di pubblica sicurezza, le quali sieno in accordo collo Statuto, e stabiliscano norme certe ai magistrati che debbono eseguirle.

La relazione dice che le leggi ci sono; che la presente è inutile e che è insufficiente; quindi da rigettarsi.

Quali sono le leggi citate?

Il Codice penale e le regie patenti del 1814 e 1821.

Il Codice penale è legge repressiva, e quindi estraneo alla polizia che ha norma da leggi preventive.

La polizia non punisce; una polizia presso un magistrato paterno è benefica, perchè trattiene il cittadino dal far male e dall'incorrere nelle pene.

Il Codice penale rimane nel suo vigore, ma è estraneo al magistrato di pubblica sicurezza.

La legge citata delle regie patenti del 1821 dispone: « Apparterrà ai comandanti delle provincie il vidimare i passaporti degli stranieri, i quali saranno per ciò tenuti di presentarsi ai medesimi nelle 24 ore dal loro arrivo. »

La patente adunque porta l'obbligo al forestiere di presentare al comandante (o all'autorità surrogata) il passaporto entro 24 ore.

È chiaro che questa legge è estranea agli ospiti in numero ragguardevole che entrarono nel regno sardo, o possono entrarvi, i quali, secondo la legge disputata, sono senza passaporto o con passaporto irregolare.

Inoltre questa legge sarebbe già stata violata da tutti quelli che nelle 24 ore non si presentarono al comandante.

E la violazione di questa legge porta una pena. Così il Codice penale, articolo 46: « Sono considerate come persone sospette, lo straniero entrato nel territorio dei regii Stati senza passaporto od altra carta regolare, e che manchi di ogni giustificazione sulle sue qualità. »

E all'articolo 48: « Si avranno per vagabondi coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente una professione. »

I rifuggiti sarebbero tutti sospetti, perchè entrati nel territorio senza passaporto o altra giustificazione porta nelle 24 ore.

Quindi sarebbero soggetti ad essere tradotti in tribunale; perchè il Codice non si applica che dal tribunale, non si applica dalla polizia.

L'altra patente del 1814 riguarda i cittadini e i forestieri, e questa pure sarebbe inapplicabile.

« Chiunque vorrà transitare da una provincia all'altra dei regii Stati dovrà esser munito di un certificato di buona condotta. Sarà sottoposto a tre giorni d'arresto chiunque, passando da una provincia all'altra, fosse trovato senza il prescritto certificato. »

Anche questa legge colpirebbe tutti i rifuggiti o estranei al Piemonte, o cittadini, perchè passarono di provincia in provincia senza certificato di buona condotta.

Questa legge è molesta, perchè obbliga ad un certificato di buona condotta, mentre la legge proposta non richiede che la prova dei mezzi di sussistenza.

Sottoporre ad un sindacato chi vuol circolare nello Stato è sembrato una specie d'inquisizione contraria ai principii di una legislazione costituzionale, è sembrato una prescrizione che pute dell'antica polizia. In faccia alla legge ogni uomo è reputato buono finchè si provi malvagio: *unusquisque praesumitur bonus donec probetur malus*.

Altronde, se uno avesse avuto cattiva condotta nel proprio paese, dovremo noi negargli un asilo? Lo dovremo ricacciare nelle provincie occupate dal nemico per farlo fucilare? S'egli è qui rifuggito per fatti utili alla causa italiana, ha con ciò meritato che si perdoni al passato e che gli si dia adito a far meglio in avvenire. Se è vagabondo, sarà trattato col codice delle pene.

I mezzi di sussistenza, ossia la capacità industriale o intellettuale a guadagnarsi il vitto, è il carattere che distingue i cittadini protetti dalla nuova legge da due classi ch'ella ripulsa, i vagabondi e le spie; i primi sono contemplati dalla legge penale, i secondi dalla legge militare.

Infine, la pubblica sicurezza non riposa solamente nella legge; essa ha la principale garanzia nei magistrati, alla cui vigilanza continua è raccomandata la tranquillità sociale.

La polizia in un governo libero e paterno debbe aver cento occhi e non aver mani, o non averne che per salvare, non per vessare il cittadino.

Deve esser l'Argo dai cento occhi e non il Briareo dalle cento braccia.

La legge adunque non è inutile, ma necessaria, perchè provvede alla circostanza singolare in cui trovansi nello Stato o possono venire migliaia di persone sconosciute e che bisogna pur conoscere onde scernere gli onesti dai malvagi, dai vagabondi e dagli emissari del nemico; provvede ai primi con un documento ond'essere tranquilli, e si difende dagli altri.

Toglie al magistrato di pubblica sicurezza l'applicazione delle pene, e l'affida al magistrato giudiziale.

Fa tacere le leggi di polizia che le sono contrarie, ma lascia stare quelle che consuevano con essa e collo Statuto.

Certamente come legge di pubblica sicurezza è insufficiente se si guardi come legge generale ed organica. Ma la legge si presenta come legge di circostanza e transitoria. E all'apertura del Parlamento non dimanda che un mese di vita al più.

L'onorevole relatore ha fatto particolari osservazioni a cui credo di dover rispondere.

« Si è osservato, dice la relazione, che, bastando una semplice dichiarazione delle qualità proprie senza giustificazione alcuna pei cittadini, la legge lascia aperta la via ad eludere i di lei effetti... »

Si risponde che la legge richiede la dichiarazione della patria, del domicilio e della professione. Se il dichiarante mentisce, il sindaco che dubiti della verità delle sue parole ha il modo facile di scoprire la falsità. Non ha che a scrivere al magistrato del comune dove abita il dichiarante. Se questi non disse il vero, egli manca della giustificazione voluta dalla legge, e si aggrava d'una falsità. Cade però sotto la censura dell'articolo 452 del Codice penale citato dall'articolo 5 della proposta legge.

« Si è osservato, continua la relazione, che le persone che la legge tenderebbe a frenare, non saranno mai raggiunte dalla sanzione della medesima, perchè... i ladri e vagabondi, una volta scoperti e chiamati, fuggiranno, » ecc.

Ma il chiamato che fugge è già uomo sospetto, e non so vedere come il magistrato di pubblica sicurezza non possa denunciarlo al tribunale, a cui non può mancar modo di rinvenirlo. Veggasi il § 2 dell'articolo primo della legge.

« Si osserva, continua la relazione, che l'unica giustificazione richiesta dalla legge è quella dei mezzi di sussistenza, e che i ladri e vagabondi, che si vorrebbero con essa frenare, sono appunto quelli che meno degli altri sono mancanti d'ordinario dei mezzi di sussistenza, » ecc.

Bisogna intendere, come si disse, la frase dei mezzi di sussistenza nel senso della legge. Per mezzi di sussistenza la legge non intende solo il danaro, ma i mezzi onde il danaro si è avuto; intende le proprietà stabili o mobili, le rendite, i capitali, le capacità meccaniche, industriali, intellettuali, ecc.

Il ladro che mostra di avere danaro e non giustifica i mezzi di sussistenza, non soddisfa alla legge, anzi con quel danaro presenterebbe al magistrato il corpo del delitto. La legge

inoltre richiede ai forestieri non una mostra di danaro, ma un documento o la testimonianza di una persona notoriamente meritevole di fede. È chiaro che il ladro e il vagabondo non potranno ottenere questa prova.

« Si è osservato ancora, soggiunge la relazione, che le sanzioni di questa legge sono l'espulsione o l'atto di sommissione. Sì l'espulsione che la sommissione sono pene troppo severe per chi non ha altro delitto che la mancanza di disobbedienza, che è spesso involontaria, » ecc., ecc.

L'espulsione e la sommissione al lavoro è rimessa all'arbitrio prudente del magistrato.

La negligenza sarà scusata dal magistrato e non punita. Ma se la mancanza è volontaria, essa costituisce l'uomo in sospetto. Chi senza giusta cagione non si presenta e non giustifica i mezzi di sussistenza è uomo sospetto, e come tale è giusto che la legge lo colpisca.

Non sono dunque nel progetto di legge le *pecche* che le viene attribuendo la relazione. Dalle cose esposte è dimostrato come la legge non sia inutile, ma opportuna e necessaria.

La relazione dice più avanti che la Commissione ha esaminato con diligenza i rapporti al dicastero di polizia dal 1840 al giorno d'oggi sugli oziosi e vagabondi, e non vi ha trovato una sola osservazione indicante che le norme delle regie patenti combinate col Codice penale siano state trovate insufficienti all'uopo.

Ma questo è l'appoggio maggiore che si potesse dare alla legge proposta. So anch'io che le antiche leggi non erano insufficienti. La vecchia polizia aveva troppe di queste leggi.

È appunto questa oppressiva abbondanza di editti, manifesti, decreti, regolamenti, circolari, che rende necessaria una legge semplice e chiara, la quale, nel cercare e comprimere i malfattori, non offenda la libertà degli onesti cittadini.

Se la legge sembra insufficiente, si facciano le debite emendazioni, in modo però che, mentre provvediamo di facoltà il magistrato di pubblica sicurezza, non offendiamo le guarentie costituzionali.

L'insufficienza è ragione per renderla intera e compiuta, non per rigettarla.

Il potere esecutivo denunziava le disposizioni antiche come vessatorie, come discordanti dallo Statuto; è perchè la farragine di quelle produce tal confusione che sarebbe difficile a dirsi quali sieno abrogate, quali conservate.

Questo solo è motivo di gran rilievo, come osservava l'egregio senatore che testè sensatamente parlava in favore del progetto, perchè la legge si debba correggere, se occorre, ma non rigettare.

Non si faccia dunque, respingendo la legge proposta, che i rispettabili ospiti cadano nelle pastoie delle antiche disposizioni di polizia. Il nome solo di polizia fa raccapriccio a chiunque lo ricorda. E chi non lo ricorda? Chi non rammenta in quel nome la polizia austriaca, la quale, come una rete di ferro, ravviluppava tutta la penisola, popoli e governi? Se non che essa concorse, benchè rea cagione, a produrre un grande e stupendo effetto; diede una spinta possente alla nostra riscossa; poichè, mentre soggettava i governi e martoriava i popoli, li trasse a rompere il giogo della lunga e crudele servitù. Il ritorno, ch'io reputo impossibile, alle vecchie leggi di polizia farebbe odioso e assurdo contrasto ai liberi ordini che godiamo, e che si svolgono felicemente all'ombra dello scudo di Savoia splendente nel vessillo dell'indipendenza italiana.

(Gazz. Piem.)

**CADORNA**, ministro dell'istruzione pubblica. Signori senatori, il Governo sente il bisogno di esprimere qual sia il

suo modo di vederé intorno a questa legge, e di esporne, per così dire, l'origine. Già prima d'ora si è compreso il bisogno d'una legge di polizia: il gabinetto che ci ha preceduti una ne presentava all'altra Camera, la quale parve fosse troppo severa. In seguito a ciò quella legge che riguardava due oggetti fu in due parti divisa; una Commissione della suddetta Camera veniva incaricata di presentare due separati progetti di legge, riguardanti l'uno i soccorsi ai profughi italiani, l'altro i provvedimenti di polizia. Questa seconda legge fu presentata dalla Commissione all'altra Camera, e fu da quest'ultima adottata; ed è quella che ora è sottomessa alla deliberazione del Senato. Il Governo del Re consente colla generale opinione, sulla quale non può essere dubbio, cioè che le antiche leggi di polizia non siano più consone agli ordini costituzionali, da cui felicemente siamo retti. Il Governo non dissente neppure dall'ammettere che la legge, che è ora sottoposta, o signori, alla vostra deliberazione, è suscettiva di molti emendamenti, i quali tendano in parte ad afforzare il Governo nel mantenimento dell'ordine pubblico, e per altra parte diminuiscano le vessazioni cui possono andar soggetti i cittadini ed anche i forestieri nell'esecuzione della legge stessa. Quindi nel presente stato delle cose, il Governo avvisa esservi due soli modi per ovviare a questi inconvenienti. L'uno è di troncare la discussione di questa legge, applicandovi quelle variazioni che si crederanno all'uopo per ambidue; l'altro di passare alla formazione di un'altra separata legge. Il Governo opina che sia abbastanza urgente l'applicarsi a questo soggetto, poichè urgentissima è la conservazione dell'ordine pubblico, la quale non può aver luogo se il Governo non ha in mano i mezzi necessari per tale effetto. Egli non sarebbe lontano dal credere che più celeremente si potrebbe conseguire il fine, ove la legge, che ora è sottoposta alla discussione, venisse accettata con quelle emendazioni che fossero credute necessarie, poichè, ove si dovesse passare alla formazione d'una nuova legge, si richiederebbe un notevole tempo, e così verrebbe a fallire lo scopo di questa legge, la quale essenzialmente può dirsi provvisoria. Quindi noi desidereremmo che questo secondo mezzo fosse ben tosto dal Senato adottato, affinchè il Governo possa essere più facilmente e più sollecitamente in grado di adempiere con efficacia i propri doveri. (Gazz. Piem.)

**GIOVANETTI**. Signori, io non darò principio alle mie parole dal movimento oratorio, con cui furono testè vituperate giustamente le opere dell'antica polizia, e massime dell'austriaca. Mi farò invece a pacatamente esaminare i principii che debbono regolare questa materia; e infatti la facoltà di muoversi è senza dubbio compresa nella garanzia costituzionale della libertà individuale. Ma tutto è suscettivo di abuso quaggiù: non vi ha nulla di così santo che non sia violato, non vi ha nulla di così sacro che non sia tratto a danno del privato e del pubblico. Per prevenire questi abusi e questi danni, importa alla sicurezza pubblica di mettere l'autorità in istato di assicurarsi dell'identità dei viaggiatori, di seguire le tracce dei malfattori, di reprimere l'ozio colpevole, il vagabondaggio, la mendicizia, acciocchè non siano un veicolo al delitto, una perturbazione continua e pericolosa della società: in una parola è necessario che la società sia difesa, che sia purgata dalle orde dei malviventi, dagli assassini, dagli esploratori che la infestano, la compromettono, la tradiscono. Senza di ciò non vi ha tranquillità, che è il primo bisogno dell'industria e il primo elemento dell'ordine; senza di ciò non vi ha tranquillità pubblica. La vita rimane piena di sgomento, di diffidenza, e il Governo manca alla sua prima più essenziale missione. Sorge dunque chiara la necessità che il privato pensi alla propria difesa. Certo la legge sui passaporti degli stra-

nieri e su quelli all'interno, sulle carte di sicurezza e di buona condotta, è una restrizione alla libertà individuale assoluta, o piuttosto sono mezzi per contenerla nei limiti necessari onde non allarmare il pubblico.

Quello dei passaporti è spedito che in tutti i tempi fu conosciuto compatibile coll'esercizio legittimo delle libertà individuali. Io non dirò che debba darsi all'autorità verun arbitrio, ma essa deve essere munita dei mezzi necessari per esercitare una continua vigilanza. Non si può concepire l'idea di un governo, di un consorzio civile senza che la sicurezza pubblica sia armata dei mezzi da reprimere le violenze, i furti e tutti i disordini che possono essere commessi dai malfattori. Questi principii sono applicabili tanto ai forestieri quanto ai cittadini, ma in una misura e per principio diverso; sono applicabili ai forestieri in quanto che questi, essendo sconosciuti e non portando con loro nessun attestato delle loro autorità di essere esenti di colpe e da cattive inclinazioni, si presentano con aria di sospetto, ed eccitano naturalmente la vigilanza della polizia. In quanto ai cittadini, la cosa è assai differente: essi stanno nel paese in cui abitano o nei paesi circostanti ove sono conosciuti; ma se questi cittadini si trasportano altrove, se vanno sì lungi da non esservi più distinzione tra loro e i forestieri, è necessario che anche essi siano muniti di qualche documento che attesti la loro qualità non solo, ma anche la loro buona condotta. Questo regime è quello che non solo fu in vigore nei governi, i quali non conoscevano i principii costituzionali, ma è pur quello che ad un tempo fu ed è vigente sotto governi costituzionali, e particolarmente laddove gravi circostanze, circostanze pericolose, abbisognano d'una maggior vigilanza, ed ispirano una maggior diffidenza e danno a dividere l'assoluta necessità di ordini speciali.

Pariando in linea di fatto, ognuno facilmente scorge che nessun governo potrebbe esistere senza che vi siano leggi che regolino la polizia dello Stato.

Dell'ordine che regnava prima nelle nostre strade, ne è una prova l'essere esse sgombre di tutto quanto potesse recare vessazione. Io non parlo ora delle opinioni politiche: su questo punto, per buona ventura, non si hanno più osservazioni da fare, perchè le opinioni, qualunque esse siano, sono rispettate. Or dunque non si tratta più che di malfattori, di malviventi, di gente oziosa e vagabonda: su quest'argomento, sulle garanzie che sono necessarie per riconoscere queste persone, per agevolare questo riconoscimento all'autorità di pubblica sicurezza, esiste un completo corpo di leggi; imperciocchè se si tratta degli stranieri, noi abbiamo la legge del 30, abbiamo la legge del 17 ottobre 1821, quella del 15 ottobre 1816. Se si tratta dei cittadini, abbiamo la legge 15 luglio 1814, 14 ottobre 1822, e il Codice penale compie colle sue sanzioni il sistema. Egli ha provveduto contro la falsificazione dei passaporti, dove si esprime un falso cognome, ha contemplato i mendicanti, ha contemplato i vagabondi. Ora dunque che si deve desiderare di più? Certo, tutte queste leggi non sono in contraddizione coi principii della libertà individuale, non con quelli della guarentigia delle visite domiciliari. In che cosa consistono, a che cosa provvedono queste leggi? A niente altro fuorchè a trovar modo di munire l'amministrazione di forza opportuna e necessaria. Dacchè vi sono, perchè non potranno usarsi contro quegli individui che potrebbero introdurre il maleficio nella società? Si dice che vi ha un dubbio, vi ha un'incertezza, e che questa incertezza ha fatto paventare la vigilanza delle autorità di sicurezza pubblica. Questo dubbio è un errore, questa incertezza è stata male a proposito avvalorata. Le leggi non s'intendono mai cadute in disusuetudine fin tanto che non siano abrogate, e le leggi, delle quali io parlo,

hanno guarentita la pubblica tranquillità fino a tutto il 1847, e anche oltre questo tempo; quindi non si hanno ragioni nè tempo per crederle in disusuetudine. Si è voluto, con un argomento speciale, venire a combattere il sistema che io propugno: ci si è voluto parlare dei rifuggiti. Certo è che i medesimi meritano la più grande benevolenza, certo è che i medesimi meritano i più grandi riguardi; ma non sarà egli per questo da armarsi l'amministrazione dei mezzi di discernere le onorevoli vittime della causa italiana dagli emissari del nemico? Non dovrà essere armata la polizia dei mezzi di verificare e di porre la mano sopra coloro che, invece di fuggire l'odiato Austriaco per cagioni politiche, lo fuggono per venire a trasportare il disordine in questo paese? Talvolta sono malfattori, i quali sono rilasciati dal carcere o scacciati a bella posta da altri paesi perchè vengano ad infestare i nostri. Questo è un tempo in cui è necessario sia sommamente energica l'azione del Governo, perchè abbiamo una lunga linea di confini, dalla quale può entrare ogni sorta di gente a disturbare il paese. I rifuggiti, ci dicono, sarebbero già caduti in contravvenzione? Ma che cosa s'intende per contravvenzione? Che non si sono presentati dentro le 24 ore, e perchè? Appunto per l'errore di aver ritenuto che le leggi vigenti non sono più in vigore. Il ministro dell'interno è capo dell'autorità di pubblica sicurezza: esso darà gli ordini perchè siano avvertiti costoro a provvedersi delle carte necessarie, perchè siano rilasciate a coloro che si riconosceranno o faranno altrimenti constare, cosa facilissima, di essere persone che meritano non solo il rifugio, ma la protezione della nostra autorità. Si dice essere molto incomodo il munirsi d'una carta e presentarla; l'egregio relatore ha dimostrato che è più facile e più comodo l'eseguire le antiche leggi; ma io farò un riflesso, ed è questo: la sola maniera con cui si possa esercitare una sorveglianza, con cui si possa conoscere l'identità delle persone, è appunto quella che essi vadano muniti d'una carta, o, non essendone muniti, diano contezza di se medesimi. Or bene, invece che cosa farebbe la nostra legge? Essa concederebbe tre giorni di tempo a chiunque per presentarsi alle autorità. Egli è indubitato che qualunque malvivente, esploratore ed emissario, a tre giorni per volta andrà percorrendo tutto il regno una, due, dieci volte, senza che l'autorità lo possa cogliere. Questo non basta: l'autorità di sicurezza pubblica che cosa deve fare nella condizione in cui la pone il progetto di legge? Deve usare una vigilanza assolutamente impossibile, andare a cercare ella stessa le persone, informarsi non solamente dello scopo per cui si sono introdotte nello Stato, ma eziandio del tempo in cui vi hanno dimorato, e in cui hanno trascurato di adempiere all'obbligo di presentarsi. Di più deve ancora esporsi a sentirsi rispondere non essere vero che è il terzo giorno in cui alcuno si trova nel comune. La sua azione rimane quindi affatto paralizzata. Nè questo è tutto: vi saranno delle contestazioni; l'amministrazione affermerà che l'individuo sospetto da tre giorni dimora in un dato luogo; questo risponderà: non è vero. E chi deciderà siffatta questione? Se la decideranno i tribunali, vedete impiccio: se la decide l'amministrazione, allora si griderà all'arbitrio. Vivremo in una confusione continua e perpetua. La legge adunque che noi esaminiamo fallisce al suo scopo, ed è affatto inutile. Fallisce al suo scopo perchè non presenta alla polizia alcun mezzo di conoscere le persone, di sapere i motivi per i quali s'intrattengono nel nostro paese, e di vegliare sui malfattori e sugli esploratori. La legge è inutile perchè abbiamo un sistema completo di leggi esistenti. Si parla delle vessazioni. Comincio dal riflettere che neppure in passato l'onesta gente non ha mai subito nè arbitrio, nè vessazione; ma quando

anche ciò si temesse, il che pure si può sempre temere fra gli uomini, io rispondo che l'autorità di sicurezza pubblica ha una responsabilità tutta sua propria, la quale dev'essere di sufficiente garanzia nelle attribuzioni che la necessità della tranquillità pubblica e privata richiede che gli sia data. Se noi, troppo solleciti della libertà individuale, la spingiamo oltre i confini in cui debbe in un civile consorzio essere circoscritta; se noi, dico, siamo troppo solleciti di questa libertà, commetteremo l'imprudenza di abrogare le leggi esistenti, e di sostituirne altre imperfette ed inefficaci; andremo allo scopo opposto a quello che ci proponiamo, avuto riguardo alle circostanze anche gravi dei tempi e a quella stessa urgenza che il Ministero invoca: fa mestieri attenersi alle leggi attuali che riconosciamo al confronto le migliori. È impossibile di formare, per via d'emendamenti, una buona ed ordinata legge. Mal si soddisferebbe sì all'urgenza come al desiderio di far bene. Il pessimo dei metodi è quello di far leggi per via di ammendamento. Non vi ha più nè unità di concetto, nè ordine d'idee, nè ripartizione regolare, nè precisione di linguaggio. Io insisterò dunque nel parere della Commissione perchè sia rigettata quella che ci viene proposta, e perchè sia invece sollecitata l'autorità di pubblica sicurezza, se mai è divenuta lenta ed inerle, a dare tutte le istruzioni che sono necessarie, affinché si abbia ogni maniera di riguardi ai rifuggiti, a queste vittime infelici della causa italiana, ed affinché nel tempo stesso si eserciti la più severa vigilanza e l'azione più efficace sui malviventi e sugli emissari e sugli esploratori nemici.

(Gazz. Piem.)

**DI COLLEGO GIACINTO.** Il Ministero precedente avea promossa una legge, la quale provvedesse a che le autorità trovassero modo di conoscere gli stranieri che vengono negli Stati e che lasciano in sospetto la società. Il Ministero presente, perseverando nella dimanda di quei provvedimenti, riconosce che le leggi attuali non bastano a tutelare la sicurezza pubblica; che codeste leggi sieno in qualche parte deficienti, mi sia lecito di citarne un esempio fra mille.

Il 29 maggio il maresciallo Radetzky usciva dalle fortezze di Verona e di Mantova, coll'intenzione di portarsi alle spalle del nostro esercito, stringerlo contro il Mincio e il lago di Garda, spingere scorrerie verso l'Oglio e l'Adda, e tentare di far insorgere contro noi i popoli delle campagne lombarde.

Non occorre ch'io rammenti come, trattenuto il 29 dai nostri alleati toscani a Curtatone e Montanara, sconfitto il 30 a Goito, Radetzky dovesse rinunciare al suo tentativo e ripararsi dentro le fortezze.

Il 29 maggio, all'ora medesima in cui venivano aggrediti gli avamposti italiani sul Mincio, un pugno di faziosi non milanesi, forse non lombardi, penetrava in Milano nelle sale del Governo provvisorio, strappava il presidente dal seggio, e, trascinatolo al balcone, voleva costringerlo ad abdicare il potere. Se non che il presidente, fatto coraggiosamente appello dalla violenza di pochi faziosi al voto del popolo che frattanto si affollava intorno al palazzo, ebbe dagli applausi popolari nuova consecrazione del suo mandato, e i faziosi vennero consegnati alla giustizia.

Ma il presidente del tribunale dichiarò che il Governo di Milano essendo provvisorio, essendo Governo di fatto e non di diritto, la legge non poteva riconoscere come delitto la ribellione contro quel Governo, e quindi furono posti in libertà gli arrestati del 29 maggio.

Ora che cosa ha fatto Radetzky dopo rientrato in Milano? Il presidente di quel tribunale venne confermato nella sua carica, venne anzi, se non erro, promosso a un grado superiore. Il redattore di un giornale, che appoggiava le dottrine dei faziosi

di Milano, è ora stipendiato dal Governo austriaco quale scrittore della *Gazzetta di Milano*!

Non so se possa rimanere dubbio per alcuno che il presidente del tribunale, che lo scrittore della gazzetta, che i faziosi del 29 maggio fossero agenti dell'Austria; a me per certo non ne rimane!

Ora, se uno di codesti faziosi di Milano si fosse recato di recente nella seconda città del nostro regno, se vi si accomunasse con altri agitatori, se in quella città si stampassero pubblicamente, si distribuissero alle truppe inviti ad associarsi ai tumulti, promettendo ai soldati che potranno così tornare immediatamente alle loro famiglie, non sarebbe ciò prova bastante che l'Austria agisce a Genova per mezzo di quegli stessi uomini che la servivano a Milano il 29 maggio?

Giacchè, diciamo una volta, chi invita l'esercito nostro a sbandarsi, non è Genovese, non è Italiano: è organo dell'Austria bensì, è Austriaco!

Signori, se agenti dell'Austria possono penetrare nelle nostre provincie, se possono stampare proclami, se possono distribuirli all'esercito, dobbiamo concludere che le leggi antiche, quali sono state modificate dalla promulgazione dello Statuto, non bastino a tutelare la sicurezza pubblica; dobbiamo concludere che l'autorità abbisogni di provvedimenti particolari onde potersi assicurare di quelle persone che minacciano la tranquillità generale.

Io dunque voterò per la legge presentata al Senato dal Ministero cessato, e accettata dal Ministero presente; e se fa d'uopo, per gli emendamenti che potessero corroborare l'efficacia di quella legge. (Gazz. Piem.)

**IL PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha la parola. (Gazz. Piem.)

**PIERZA, relatore.** Il primo preopinante ha cominciato il suo discorso, dicendo che, se la Commissione vota contro di questa legge, egli crede bene invece di doverla adottare. La prima osservazione che debbo fargli è che la Commissione non aveva domandato di proporre altra legge, ma solamente di dire la sua deliberazione su questa. Avendo essa trovato in molti luoghi l'insufficienza che trova il preopinante, ha creduto che aggiungere una legge insufficiente alle altre che ci sono non rimedia ai difetti, ed altro non farebbe che aggiungere un nuovo incaglio.

Egli poi è venuto esaminando alcune leggi, ed ha detto che non sta in fatto ciò che io avea asserito nella relazione, che le persone sospette non sono esposte a niuna pena, ma sono solamente assoggettate ad essere sorvegliate. Io però, se ho ben capito, da tutte le citazioni che ha fatte non trovo che egli abbia citato la pena inflitta alle persone sospette. Egli ha bensì citato le regie patenti del 1822, l'obbligo di mostrare il certificato ai carabinieri, ha citato un'altra legge, la quale inculca che si faccia ricerca dei vagabondi. Il far mostrare il certificato ed il far ricerca dei vagabondi non sono pene che si possano dire inflitte; ed egli si avvicina alla conclusione fatta, che era necessaria una legge che tolga le incertezze, e che, sino a tanto che questa legge non sia emanata, egli crede dover essere meglio questa che nessuna. Io concorro pienamente con lui che sia necessario di togliere l'incertezza. Che sia necessaria una legge apposita per questo, io non lo potrei giudicare, perchè dichiaro di non conoscere tutte le leggi di polizia.

Forse solamente togliendo o abrogando una parte di essa si potrebbe ottenere lo scopo; poichè sono d'opinione che non è difetto delle leggi antiche la mancanza, ma la troppa abbondanza e il rigore.

Ma quando anche ciò fosse, io mi oppongo alla conseguenza

che egli ne deduce. Dice che in tanta incertezza egli vota per mantenere, ch'è migliore spediente l'aver questa che niente. Ma se questa non è sufficiente, che cosa fa egli con l'adottarla? Per uscire dall'incertezza egli implicitamente abroga tutte le altre, anche nella parte in cui possono essere buone e utili. Per cotai modo finisce col lasciare il paese senza legge alcuna.

Se questa è insufficiente non raggiungendo il suo scopo, vero è ciò che ha creduto la Commissione, che questa legge è inutile allo scopo istesso, nè può raggiungerlo per molti motivi che si sono espressi nella relazione. L'abrogare implicitamente tutte le altre in tutte le loro parti non procaccia altro se non che lasciare il paese senza leggi di polizia con un incomodo di più, cagionato da questa. Io perciò mi oppongo alla conclusione dell'onorevole preopinante senatore Maestri. Dopo aver in principio riconosciuto dei grandi pregi in questa legge, perchè egli dice che in essa si contiene la divisione dei poteri amministrativi e giudiziari, che per essa si attribuisce all'autorità amministrativa il mantenere la tranquillità pubblica, egli ha cercato di confutare molte delle obiezioni che si sono fatte alla legge. Quanto ai pregi che sono contenuti in questa legge, a mio parere sembra che siano tutti pregi che non bastino a presentare tal ragione al Senato che valga a farla adottare; perchè nella divisione dei poteri amministrativi e giudiziari è già abbastanza stabilito, senza che faccia bisogno di stabilire questa legge, massime poi in una legge di polizia.

La cura della pubblica tranquillità è affidata all'autorità municipale per ciò che riguarda il dichiarare la buona condotta, stabilita anche dalle leggi antiche, giacchè è appunto l'autorità municipale quella che spedisce i certificati di buona condotta. Egli trova che con essa si riconosce un forestiero. Anche questo non fa bisogno, perchè i forestieri possono ottenere il passaporto o carta di sicurezza, quando giustificino la loro qualità nel modo richiesto dalla legge. Ma, nel confutare poi la conclusione presa dalla Commissione, mi pare che egli ha esposto alcune viste che non sono affatto sostenibili: fra le altre cose ha detto che questa legge impone l'obbligo di giustificare i mezzi di sussistenza, e che, sebbene il ladro possa mostrare il danaro per giustificare i mezzi di sussistenza, pure non si dovrà credere valida la sua giustificazione, ma che è di tutta necessità che egli giustifichi la capacità di guadagnarne. Io non credo che a termini della legge non possa accadere che un ladro abbia abbastanza denaro per far vedere che può vivere per qualche giorno, onde non essere colpito da questa legge. Ordinariamente il ladro ha anche più degli altri capacità di guadagnare, perchè, dal rubare al guadagnare onestamente, l'unica differenza è quella di lavorare nel portar via ciò che, secondo le leggi, non si può; oppure lavorare e fare un servizio qualunque, il quale produca un provento. Dunque non istà che chiunque sia obbligato a giustificare la capacità di guadagnare.

Tutti gli uomini hanno la capacità di guadagnare, basta che abbiano due braccia. Egli ha poi soggiunto che tutte le leggi di polizia sono contrarie alla libertà. Io non lo credo; credo benissimo che si sia fatto un immenso abuso delle leggi di polizia per lo passato in molti luoghi. Ma sono eziandio di parere che le leggi di polizia, quando sono bene fatte e bene eseguite, prestano anzi la vera garanzia della libertà, perchè sono fatte apposta per impedire che un individuo tolga agli altri l'uso della propria libertà; ma è necessario che siano bene organizzate. E certo, in paesi popolati come sono questi, è necessario che vi siano persone che attendano per loro professione a vigilare che uno non impedisca all'altro l'esercizio delle sue libertà, che uno non porti via la proprietà dell'altro. Siccome pur troppo vi sono nella specie umana individui che si corrompono a segno di voler furtivamente por-

tar via ed appropriarsi le sostanze altrui senza guadagnare onestamente come debbo fare ogni cittadino, è così necessario che vi sieno delle leggi e delle persone destinate ad impedire questi abusi. Si è detto inoltre che un certificato sarebbe inquisitoriale. Il certificato della polizia antica sarebbe inquisitoriale, perchè esige giustificazione della condotta. Io anche in questo non posso concorrere nella di lui opinione; perchè non credo essere niente affatto inquisitoriale che quando uno va in uno Stato, ed è sconosciuto, corra obbligo alle autorità di farlo invigilare.

Io insisto nel non trovare inquisitoriale che, quando vi sono circostanze di crisi gravi (come adesso per cagione del passaggio di tanta gente da una provincia all'altra, potendo per ciò anche introdursi molti malviventi), abbiassi ad esigere da un cittadino, che quando va in un paese dove non è conosciuto, porti con sé una carta colla quale giustifichi la sua qualità morale: perchè questo è il modo di minor disturbo che si possa immaginare per essere sicuri che i malviventi non sono confusi cogli onesti. Il procacciarsi una carta, la quale duri un anno, non è poi un grande incomodo portarla seco, e mostrarla quando sia richiesta da chi ha diritto di vederla.

In quanto al mio parere (ed è pur quello della Commissione) trovo che è assai più incomoda la legge attuale, la quale obbliga, in ogni comune in cui si voglia dimorare più di tre giorni, a presentarsi dalle autorità per fare una dichiarazione delle proprie qualità, o farsi rilasciare un certificato, il quale debba essere riveduto dalle autorità, e che si trovi un'ora comoda per la stessa onde ottenerlo, con inscrivervi le qualità, e tutto ciò che è necessario; e questo pure è cagione di maggiore perdita di tempo e di molto maggiore incomodo di quello che sia avere con sé un certificato che serva per ogni comunità, per ogni provincia, per tutto lo Stato; anzi è molto meno incomodo, perchè, fatto una volta, vale per un anno; per contrario, in occasione che convenga fermarsi più di tre giorni in diversi paesi, il dover farsi rilasciare una carta in ogni comune è un incomodo tanto grave quanto quello del certificato prescritto dalle leggi antiche. Egli poscia, prima di concludere, ha detto che con questa legge i rifuggiti sarebbero sospetti, perchè sono senza giustificazione. Ma io dico che possono anche dar conoscenza di se stessi. Nella legge nuova si richiede che giustificino i mezzi di sussistenza, più che abbiano una persona che risponda di loro, dimodochè è assai più gravosa questa che non sia la legge antica, perchè quella non richiede la giustificazione dei mezzi di sussistenza quando vede un onesto lavorante, il quale, giunto nel paese, si mette al lavoro, quantunque non abbia tutti i giorni tanti mezzi di sussistenza da mostrare. Invece colla legge nuova, dopo i tre giorni, egli è obbligato a giustificare i mezzi, e trovasi una quantità di gente che può guadagnare giorno per giorno di che vivere senza poter giustificare con che mezzi viva. Egli infine conchiude che, come legge di pubblica sicurezza, riconosce la legge attuale come insufficiente; ma che, siccome essa non dimanda che un mese di vita, egli è di parere che si debba approvare. A questo mi permetterà di rispondere che tanto nella vita fisica, come nella morale, quando non c'è abbastanza causa di vita, non è lecito di vivere, e che perciò, se questa legge è insufficiente, è dovere di tutti di votare contro di essa. Un'altra delle sue osservazioni è che il sindaco può con tutta facilità verificare da chi ha fatto la dichiara se le qualità siano vere, scrivendo alle comunità di cui uno si è manifestato abitante; ma gli farò osservare che, mentre non diminuisce colla legge nuova il disturbo al cittadino che deve fare la dichiara, come ho già detto, grande è il disturbo per farsi fare un certificato, che anzi egli aggiunge un incomodo che rende im-

possibile a tutti sindaci lo scrivere immediatamente ai comuni di cui un individuo si dice abitante per avere le informazioni. E, nel frattempo che si sta a ricevere la risposta, sarà obbligato il sindaco a trattenerne l'individuo stesso che si è consegnato? Anche da questo motivo mi pare che sia da mantenere la conclusione della Commissione. Risponderò ancora alcune parole a quanto ha detto il signor ministro in proposito: egli non trova consone all'ordine costituzionale le leggi vecchie di polizia.

In molte parti di esse io concorro pienamente con lui; ma egli conchiude che bisogna conservare la legge attuale, facendovi gli opportuni emendamenti, o farne una nuova. Che le leggi di polizia in molte parti non si possano eseguire, questo è verissimo; ma avendo noi sul tavolo una legge, la quale non contiene in sé nessuna parte che sia utile, il dire che questa si abbia da mantenere, ciò equivarrebbe a dire che bisognerebbe farne una nuova, e allora è molto più ragionevole di fare una proposizione intieramente nuova e studiata, che volere, a forza di emendamenti e correzioni, ridurla in uno stato che sia servibile, quando non contiene nessuna parte che possa servire di base per la legge di cui si abbisognerebbe. Mi pare che si otterrebbe molto più facilmente lo scopo quando il Governo o il Senato creassero una Commissione che, esaminando la legge passata, modificasse tutte le parti che sono contrarie allo Statuto, e si facessero quelle modificazioni od aggiunte che potranno essere del caso, e con ciò si verrebbe a togliere quell'incertezza che a tutti dispiace. Ma tutte queste ragioni, per buone che siano, non sono tali da far sì che si abbia da mantenere una legge, la quale è inutile e non raggiunge lo scopo, poichè può anche diventare vessatoria. Tutti gli onorevoli preopinanti sono partiti dall'idea che, ammessa questa legge, siano abrogate tutte le preesistenti. A me pare che anche questo è un motivo per cui il Senato abbia da rigettare questa legge.

Se noi ammettiamo in principio che siano abrogate, coll'ammessione di questa, tutte le norme passate, noi restiamo evidentemente senza legge: perchè nelle leggi passate, se vi sono cose che non si rendono più eseguibili, vi sono anche delle parti buone, ma in questo non v'hanno cose inesequibili. Si cerca di frenare i ladri ed i vagabondi, e per frenarli saranno citati avanti all'autorità quando sono scoperti. Ma prima dei tre giorni non si può neppure chiamarli. Questa citazione non sarà che un disturbo inutile per tutti gli uomini onesti i quali obbediranno alla citazione. Andranno dal giudice, faranno tutti quegli incombenzi che si desidereranno da loro; ma il ladro, quando è chiesto a comparire avanti il giudice, perchè vede che gli occhi dell'autorità sono rivolti sopra di lui, dice: questo non è più un paese adattato alle mie speculazioni, e si porta in un altro luogo a ricominciare la stessa vita. Mantengo dunque le conclusioni della Commissione, che si debba rigettare intieramente questa legge; imperciocchè nelle leggi passate vi sono bastanti norme eseguibili per mantenere la tranquillità pubblica. Se si desidera di torre ogni incertezza col precisare quali fra queste norme debbano essere osservate, e quali abrogate, ciò si faccia con una proposizione che noi esamineremo, e per cui potremo raggiungere il nostro intento meglio che colla legge presentata; ma approvare una legge solamente perchè preme, benchè sia incerta nelle parti in cui si possa eseguire, quando vi sono leggi antiche in proposito; approvare una legge nuova affatto inutile allo scopo, una legge che non aggiungerebbe niente a procacciare la sicurezza dei cittadini, ma aggiungerebbe sicuramente gravissimi incomodi, mi pare sia cosa che non si possa mantenere. (*Gazz. Piem.*)

**PICOLET.** Je demande la parole. Je viens, messieurs,

appuyer la délibération de la Commission chargée de l'examen du projet de loi soumis à l'approbation du Sénat.

L'honorable rapporteur a déjà fait ressortir, avec les talents qui le distinguent, les motifs qui ont déterminé la Commission à rejeter la loi proposée. Le développement que vient de donner M. le sénateur Giovanetti dans ses réponses aux objections des honorables préopinants, me paraît avoir pleinement établi, en premier lieu, que la loi proposée est inutile, parce que les règlements de police en vigueur ont suffisamment pourvu aux précautions que l'autorité administrative est en droit de prendre à l'égard des étrangers qui s'introduisent dans les États; en second lieu, que le projet ne présente qu'une loi incomplète, qui peut donner lieu à des mesures vexatoires, sans atteindre le but proposé.

La Commission a justifié la première proposition, en faisant connaître les lois encore en vigueur de 1814 et de 1821 sur les passeports que doivent exhiber les étrangers et sur la circulation à l'intérieur. Mais on peut encore placer au nombre des lois qui régissent cette matière, le règlement du 9 décembre 1818, qui oblige les hôteliers et les aubergistes à consigner les étrangers qu'ils logent; le billet royal qui oblige les ouvriers, les domestiques à se munir d'un livret; les lettres patentes du 14 août 1844; enfin les lettres patentes sur les personnes suspectes, du 16 septembre 1845.

En rappelant ces lois, je dois, messieurs, les défendre de la défaveur qu'un des honorables préopinants a cherché de répandre sur celles citées dans le rapport de la Commission. On a dit que ces lois, qui devaient leur existence à un autre régime, portaient atteinte à la liberté individuelle, et qu'elles étaient ainsi contraires au Statut. Pour absoudre ces lois d'un reproche qui n'est fondé que sur leur origine, il suffira de faire observer qu'elles ne sont qu'un extrait des arrêtés divers rendus sous la République française par l'Assemblée nationale constituante. Qu'on examine ces lois sans prévention, on se convaincra que notre législation ancienne a su concilier les mesures de précaution que tout gouvernement a le droit d'adopter, avec la précaution et les égards qui sont dus aux étrangers. En ce qui les concerne, les règlements de 1818 et la loi de 1845 que je viens de citer, donnent à l'autorité administrative des moyens très-faciles de connaître la condition et les qualités de ceux qui résident dans le territoire et de ceux qui peuvent s'y introduire; ces moyens ne portent aucune atteinte aux principes consacrés par le Statut, qui d'ailleurs ne peut être invoqué que par les républicains.

L'article premier du projet exige, au contraire, que l'étranger dépourvu de passeport vienne lui-même se faire connaître; et si, après trois ou cinq jours de la publication de la loi, il n'obéit pas à l'injonction qui lui sera faite de se présenter à l'autorité chargée de la sécurité publique, il sera exposé à être traduit devant les tribunaux pour être expulsé comme vagabond, en vertu de l'article 453 du Code pénal. Cette disposition de la loi proposée présente, à mon avis, un défaut radical, qui doit la faire considérer comme insuffisante et comme destituée de toute sanction.

Le défaut radical consiste en ce qu'elle confère aux tribunaux des attributions qui ne doivent appartenir qu'à l'autorité administrative. En effet, l'article premier suppose que le seul refus de l'étranger de justifier de ses moyens d'existence, doit suffire pour qu'un tribunal puisse ordonner son expulsion en vertu de l'art. 453 du Code cité; mais c'est là une erreur; cet article exige avant tout que les étrangers, pour être expulsés, soient déclarés vagabonds; or, pour être réputés tels par la justice, il faut, d'après l'art. 452 du Code cité, une déclaration légale fondée sur les circonstances exigées par la loi pour

constituer le délit de vagabondage. Mais le simple refus d'un étranger de donner à l'autorité les renseignements qu'elle a droit d'exiger, n'étant pas une circonstance admise par la loi pour établir le délit de vagabondage, il en résultera que les tribunaux s'abstiendront de prononcer l'expulsion de l'étranger ; car, dans le cas contraire, leurs jugements seraient exposés à être annulés pour excès de pouvoir. Ainsi, la loi proposée, en conférant aux tribunaux l'expulsion des étrangers dans le cas prévu par l'article premier, serait dépourvue de sanction, et demeurerait sans effet.

Pour éviter cet inconvénient, l'autorité administrative doit reconnaître qu'à elle seule appartient le droit d'accorder ou de refuser aux étrangers la permission de séjourner dans les États, qu'à elle seule appartient le pouvoir de les obliger, même par la force, à sortir du territoire, lorsqu'elle a de justes motifs pour les considérer comme des ennemis de l'ordre ou comme dangereux pour la sûreté publique. Un tel pouvoir, conféré aux tribunaux, pourrait présenter les plus graves inconvénients, à raison de la publicité que l'autorité administrative serait obligée de donner à des renseignements qui, de leur nature, doivent demeurer secrets. Telles sont les considérations que j'ai cru devoir présenter sur la première proposition de la Commission chargée de l'examen du projet.

Quant aux observations de la Commission qui tendent à faire considérer comme vexatoire le projet de loi, elles sont complètement justifiées par les dispositions de l'art. 5, qui en obligeant les régnicoles à être munis d'un passeport pour circuler dans les communes d'une même province, met en quelque sorte tous les habitants du territoire en état de suspicion,

comme en France dans les mauvais jours de la révolution de 1792; il est évident que pareille prescription aura l'effet d'exposer d'honnêtes personnes à être traitées comme des mal-faiteurs, comme des vagabonds, pour n'être pas munies des pièces requises.

Pour éviter de pareils abus, l'autorité administrative, par les moyens qui sont en son pouvoir, doit faire rechercher et reconnaître toutes les personnes suspectes, et transmettre leurs signalements aux carabiniers et aux agents de police subalternes. Les lois existantes suffisent pour exercer cette surveillance incessante sur cette classe de personnes, qui a toujours été un sujet d'allarme pour la société. Inutile donc de soumettre à des mesures gênantes une population entière, pour obtenir un résultat qu'on peut se procurer d'une manière plus efficace par les moyens autorisés par les lois en vigueur.

D'après ces observations et d'après surtout les considérations présentées par M. le rapporteur de la Commission, je conclus, avec la conviction la plus entière, que le projet de loi dont il s'agit est inutile, inefficace, dépourvu de toute sanction, et qu'il peut, sans motif, exposer l'autorité à provoquer des mesures injustes et vexatoires. J'estime, en conséquence, avec la Commission que le projet doit être rejeté.

(Gazz. Piem.)

**IL PRESIDENTE.** Debbo avvertire il Senato che non siamo più in numero sufficiente per deliberare. Io propongo al Senato di radunarsi domani, alle ore dieci, negli uffizi, e tener quindi al tocco la seduta pubblica.

(Adottato.)

(Gazz. Piem.)

La seduta è sciolta alle ore cinque e mezzo.

(Verb.)

## TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1848

-46-

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

**SOMMARIO.** *Relazione ed adozione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio attivo per il 1° bimestre 1849 — Annunzio della morte del senatore cavaliere Luigi Colla — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo per il 1° bimestre 1849 — Seguito della discussione e reiezione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza.*

Si apre la seduta all'una e mezzo pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato senza osservazioni.

(Verb.)

**IL PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porterebbe la continuazione della discussione sul progetto di legge di pubblica sicurezza; tuttavia, considerata la ragione emessa ieri dal ministro delle finanze, affinché il Senato prendesse in particolare considerazione il progetto relativo alla percezione di alcuni pagamenti pel primo bimestre del 1849, io sarci per domandare al Senato se crede opportuno passare alla discussione di questa legge prima di continuare la discussione dell'altra sulla pubblica sicurezza già intrapresa ieri.

(Il Senato acconsente che si discuta prima la legge di finanza.)

Il relatore conte De Cardenas ha la parola. (Gazz. Piem.)

**RELAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO ATTIVO PER IL 1° BIMESTRE 1849.**

**DE CARDENAS, relatore,** legge la relazione della Commissione sui due progetti di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio 1849; il primo, cioè, concernente l'autorizzazione al Governo per il 1° bimestre del 1849 di percepire le imposte; il secondo concernente l'autorizzazione pure per il 1° bimestre di fare i pagamenti indispensabili per il servizio dello Stato. (V. Doc., pag. 276.)

(Verb.)

**IL PRESIDENTE.** Darò lettura dell'intero progetto di legge riguardante l'autorizzazione provvisoria sulla percezione delle imposte. (Legge.)